

Nelle Srl la liquidazione della partecipazione qualificata agli eredi è reddito di capitale: la tassazione è al 26%

In una risposta ad interpello la Direzione Regionale Emilia Romagna ha qualificato il differenziale tra importo liquidato agli eredi di soci titolari di partecipazioni qualificate e valore fiscale della quota come reddito di capitale, negandone inoltre il regime transitorio previsto per i dividendi derivanti da partecipazione qualificata.

La direzione regionale Emilia-Romagna ha sancito che in seguito alla liquidazione della quota del socio deceduto, i redditi di capitale percepiti dagli eredi non sottostanno alla disciplina transitoria relativa ai dividendi destinati ai soci detentori di partecipazioni qualificate, sebbene tali redditi siano sottoposti alla tassazione propria dei dividendi derivanti da partecipazione qualificata del *de cuius*.

La risposta all'interpello (protocollo 909-721/2019), si pone in linea con la risposta data dalla Direzione Regionale Lombardia in tema di trattazione fiscale degli importi derivanti dal recesso del socio.

Nel caso di specie esaminato dalla DRE Emilia-Romagna, una clausola statutaria di una società a responsabilità limitata prevedeva, derogando all'art. 2469 c. 1 c.c., che, in caso di morte di un socio, non fosse consentito il subentro degli eredi nella qualità di socio. La relativa quota infatti sarebbe stata liquidata agli eredi sulla base del valore della società. I dubbi affrontati dalla risposta all'interpello sono stati originati a seguito del decesso di un socio titolare di una quota pari al 50% della società, in quanto incerto era il trattamento fiscale da riservare alla differenza tra la somma ottenuta dagli eredi rispetto al valore della quota fiscalmente riconosciuto.

Difatti, si discute la configurabilità di tali redditi come redditi di capitale percepiti dagli eredi, in quanto l'art. 47 del TUIR non prevede il decesso del socio quale loro fonte di reddito da capitale. Conseguentemente, si discute anche della possibilità di applicare la disciplina transitoria prevista dalla L. 205/2017 all'art. 1 c. 1006.

Qualora si preveda un trattamento fiscale simile a quello dei dividendi infatti, ci si deve interrogare se la delibera assembleare di ratifica dell'accordo raggiunto con gli eredi sull'ammontare da liquidare, che nel caso di specie era da versare a rate, costituisca propriamente *delibera di distribuzione degli utili* che, poiché assunta tra il 1/01/2018 e il 31/12/2022,

consente ai percettori di utili derivanti da partecipazioni qualificate di mantenere la disciplina fiscale previgente limitatamente agli utili “prodotti” dalla società entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La direzione regionale considera tale fattispecie come un caso tipico di recesso, collegandosi perciò a quanto indicato dalla direzione regionale Lombardia in una precedente risposta ad interpello (protocollo 904-1168/19). Nello specifico, la DRE Lombardia ha sottolineato che, indipendentemente dal fatto che la partecipazione detenuta sia qualificata o meno, in caso di recesso del socio da una società di capitali, il differenziale tra la liquidazione riconosciuta al socio che recede e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Alla luce di quanto affermato, la Direzione regionale Emilia-Romagna ha escluso la qualifica di reddito diverso alla differenza tra l’ammontare percepito dagli eredi e il valore fiscalmente riconosciuto della quota del *de cuius*, qualificandola invece come reddito di capitale. In tal modo, il valore della quota indicato nella successione, al contrario di quanto previsto dall’art. 68 c.6 TUIR, diviene irrilevante.

La risposta all’interpello aggiunge inoltre che, nonostante l’assimilazione ai dividendi, per i redditi derivanti da tale differenziale non è applicabile la normativa transitoria L. 205/2017 all’art. 1 c. 1006. relativa alle partecipazioni qualificate, in quanto si ritiene che l’accordo sulla determinazione dell’importo da liquidare non costituisce delibera di distribuzione degli utili. Per tutti questi motivi, la Direzione Regionale specifica che ad ogni rata della liquidazione versata deve applicarsi il 26% di ritenuta “secca”, così come previsto dall’art 27 c. 1 del D.p.r. 600/1973 per le somme derivanti da partecipazioni non qualificate.